

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

(65^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici » (355-B) (D'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 821, 827
GIUA	827
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	827
ROFFI	327
RUSSO Luigi, relatore	827

« Norme sui provveditori agli studi » (1275) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis e Bontade Margherita) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	823, 824, 825
CERMIGNANI	824
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	825
RUSSO Luigi	824
RUSSO Salvatore	324
TIRABASSI, relatore	824

« Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1955-56 » (1459) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 825
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	825
ROFFI	825
RUSSO Luigi	825

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Condorelli, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Bontade Margherita: « Norme sui provveditori agli studi » (1275) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Bontade Margherita: « Norme sui provveditori agli studi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere della 5^a Commissione finanze e tesoro:

« Riesaminato il disegno di legge in oggetto, la 5^a Commissione rileva, quanto alla coper-

tura, che la cifra di spesa non è rilevante (28 milioni), secondo la comunicazione del Ministero del tesoro, ma resta la difficoltà già accennata nel parere precedente della incongruenza di indicare per la copertura ben otto capitoli della spesa ordinaria del Ministero della pubblica istruzione, senza che si sappia da quali ed in quale misura fare gli occorrenti prelievi.

« La Commissione finanze e tesoro non può opporre il difetto di copertura ma ritiene suo dovere rilevare la anormalità della sua impostazione. Si permette poi — nel merito — far presente gli importanti rilievi della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del tesoro sul pericolo di riunire in uno due gradi, creando un precedente che altre categorie potranno invocare ».

Il nuovo parere della 5^a Commissione dunque, a differenza del precedente, non avanza obiezioni circa la copertura, in quanto le riserve sollevate riguardano il merito sul quale siamo chiamati noi a giudicare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende a risolvere la situazione in cui si trovano attualmente i provveditori agli studi, organi periferici che hanno assunto e vanno sempre più assumendo importanza nella vita amministrativa scolastica provinciale. Come è noto i funzionari che ricoprono questa carica svolgono attualmente la loro carriera in due gradi, il 5° ed il 6° della gerarchia statale con la qualifica rispettivamente di provveditore agli studi di prima e di seconda classe. Questa suddivisione in grado 5° e 6° pone i provveditori spesso in condizione di inferiorità in provincia rispetto ad altri funzionari, per esempio i capi di istituto, ai quali è attribuito il grado 5°.

Oltre a questo inconveniente, il progetto di legge tende ad ovviarne anche ad un altro molto grave: quello del numero chiuso, per cui i provveditori non possono giungere al grado 5° se non quando in tale grado si siano verificate le normali vacanze. La proposta di legge sblocca questa situazione e apre il numero chiuso dei provveditori di grado 5° di modo che tutti i provveditori possano raggiungere tale grado; questo si ottiene rendendo

cumulativi in un unico organico i posti di provveditore agli studi di prima e di seconda classe. Con ciò sono pure eliminate le incertezze attualmente esistenti per la futura applicazione dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

Per tutte queste considerazioni, vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

RUSSO SALVATORE. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge perchè esso elimina un grossissimo inconveniente, quello cioè di avere 18, 20 provveditori di grado 6° che debbono giudicare dei Presidi di grado 5°. Ciò è dovuto ad un'interpretazione restrittiva che si è data dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato citato dal relatore.

RUSSO LUIGI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge che va incontro alle necessità di una categoria autorevole e benemerita della nostra scuola.

CERMIGNANI. Desidero segnalare alla Commissione il problema degli ispettori centrali, i quali hanno chiesto un emendamento per ovviare all'inconveniente di avere ispettori centrali che si troveranno, gerarchicamente, dietro ad alcuni provveditori, mentre gli ispettori centrali dovrebbero essere di diritto ad un grado più elevato.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualcosa circa il parere della Commissione finanze e tesoro. Le osservazioni che in questo parere vengono fatte nel merito del provvedimento mi sembra trovino risposta in quel che il relatore ci ha detto. È chiaro che la soluzione ideale del problema sarebbe stata quella di far aumentare di un grado nella carriera tutti i provveditori; in tal caso si sarebbe eliminato totalmente l'inconveniente di provveditori che si trovano in un grado inferiore ai presidi delle scuole secondarie. Un provvedimento del genere però non si sarebbe in alcun modo potuto varare per difficoltà finanziarie e per difficoltà di ordine comparativo nei confronti delle gerarchie centrali del Ministero. Ed allora si è pensato che si poteva ottenere un risultato simile a quello dell'avanzamento di car-

riera aprendo i ruoli dei provveditori agli studi e facendo sì che tutti giungessero rapidamente al grado 5°.

È vero indubbiamente che con questo provvedimento si crea un precedente, che nella carriera amministrativa credo non abbia riscontri, ma non dobbiamo dimenticare la continuità che esiste tra la carriera dei provveditori e la carriera degli insegnanti e dei capi di istituti, per i quali il sistema dei ruoli aperti è un sistema già acquisito da anni. Ora i provveditori si trovano a contatto di gomito con la scuola militante per cui non è strano che ad essi, che pur appartengono alla carriera amministrativa, si estenda il sistema che già vige per gli insegnanti della scuola secondaria.

Mi sembra dunque che le difficoltà per quanto apprezzabili, avanzate dalla Commissione finanze e tesoro, possano essere superate.

JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al disegno di legge, vista anche la possibilità della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I posti stabiliti per ciascuno dei gradi V e VI di provveditore agli studi, rispettivamente di 1^a e di 2^a classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1^a classe (grado V) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti è confermato in 95 unità ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2^a classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera b) del citato articolo 1 del decreto del Capo prov-

visorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1955-56 » (1459).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1955-56 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1955-56.

Parimenti sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1955-56 le norme della legge

10 dicembre 1953, n. 934, circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questo disegno di legge è stato assegnato alla Commissione solo da pochissimi giorni e per esso non era stato ancora nominato il relatore; dato il suo carattere di estrema urgenza, i colleghi consentiranno che riferisca lo stesso brevemente. Da tempo noi auspichiamo una nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi secondari superiori e sappiamo che un provvedimento in tal senso è allo studio; senonchè in attesa di questa nuova disciplina, il Governo si è posto il problema di regolare nel frattempo la materia degli esami nella imminente sessione, ed ha proposto perciò questo disegno di legge che non fa che prorogare le norme in vigore per l'anno precedente. Il testo dell'articolo unico è uguale a quello approvato lo scorso anno. È chiara l'urgenza di questo disegno di legge dato che esso deve essere approvato anche dalla Camera dei deputati, e che nel mese prossimo si debbono fare gli esami.

Per tutte queste ragioni vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge.

RUSSO LUIGI. Noi ci rammarichiamo che la norma transitoria si ripresenti anno per anno ed auspichiamo la presentazione di una norma dei deputati e che nel mese prossimo questa materia.

ROFFI. In argomento è stato presentato ad iniziativa di alcuni parlamentari dell'opposizione un disegno di legge alla Camera dei deputati. Tale disegno di legge non è mai stato posto in discussione, mentre, se lo fosse stato, si sarebbe potuto affrontare il problema in tempo utile ed oggi non ci troveremo nella situazione spiacevole di ricorrere ancora una volta ad un provvedimento transitorio.

Nella citata proposta di legge Lozza, n. 687 della Camera, tra i principi che dovranno regolare gli esami di Stato vanno segnalati: Presidente e membri delle Commissioni estranei alle scuole da cui provengono i candidati,

scuole statali e pareggiate come sede di esami, ed altri criteri fondamentali ai quali a nostro avviso, è necessario informare la regolamentazione della materia.

Di fronte all'assicurazione che il presente disegno di legge sarà l'ultimo provvedimento provvisorio che verrà presentato, noi non voteremo contro. Riteniamo però di doverci astenere, non foss'altro per un segno di ragionevole protesta per il fatto che si sia perduto tanto tempo e si sia ricorsi ad un nuovo disegno di legge, quando si sarebbe potuto approfittare di quello che alla Camera era stato presentato, e che poteva essere preso a base di discussione. La nostra astensione vuole avere in definitiva il significato di un richiamo fatto con maggiore energia all'attenzione del Ministro sopra la necessità di regolare definitivamente la materia.

JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo assicura la Commissione che la preparazione del disegno di legge definitivo, che regolerà questa materia così importante, è veramente a buon punto e si augura di poterlo al più presto presentare all'esame del Parlamento. Per intanto, stante l'urgenza, il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia della Parte nei licei classici » (355-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti:

« Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno il rappresentante del Governo, onorevole Scaglia, aveva chiesto che la discussione di questo disegno di legge avvenisse dopo l'approvazione del disegno di legge Resta e aveva assicurato che, una volta varata la legge per l'immissione in ruolo degli idonei, non sarebbero più state sollevate difficoltà su questo disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di stato per la pubblica istruzione*. L'ultima volta che discutemmo questo disegno di legge ci troviamo di fronte all'ostacolo dei 30 milioni da reperire per indire gli esami.

PRESIDENTE. Per superare tale ostacolo si potrebbe addirittura sopprimere l'articolo 2 perchè esso prevede una disciplina che, in seguito all'approvazione della nuova legge, è diventata disciplina comune a tutti i concorsi.

JERVOLINO, *Sottosegretario di stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione decide di sopprimere l'articolo 2 ritenendolo superfluo, il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

ROFFI. L'articolo 2 non fa altro che ripetere la disposizione generale riguardante tutti i posti disponibili, vale a dire il principio che i posti in organico vacanti debbono essere coperti attraverso un concorso.

Se noi sopprimiamo l'articolo 2, il disegno di legge dovrà ritornare alla Camera e si perderà dell'altro tempo.

GIUA. Se la Camera ha approvato l'attuale testo dell'articolo 2 lo avrà fatto per qualche motivo, che a noi sfugge.

PRESIDENTE. Nel testo originario del disegno di legge l'articolo 2 prevedeva una disposizione di carattere eccezionale, che la Camera credette di dover abolire, stabilendo il

principio dell'assegnazione mediante concorso per titoli ed esami di tutte le cattedre disponibili, al quale concorso sono ammessi i professori abiliati all'insegnamento specifico. Nel frattempo però il Parlamento ha perfezionato una disposizione secondo la quale per accedere ad un concorso è necessario prima conseguire l'abilitazione. L'articolo 2 del presente disegno di legge non enuncia quindi nulla di nuovo e di diverso dalla disciplina che, con la nuova legge, regola tutti i concorsi. Esso fu approvato dalla Camera dei deputati probabilmente perchè la legge che ho richiamato non era stata ancora definitivamente approvata dal Parlamento. Ma, una volta avvenuta questa approvazione, non c'è più ragione di mantenere l'articolo 2.

La ragione della sua soppressione d'altra parte è duplice. Innanzitutto essa eviterà qualunque obiezione da parte del Tesoro, che ha sollevato un'eccezione di copertura; in secondo luogo la soppressione taglierà alla radice la possibilità di qualsiasi dubbio della Corte dei conti che la norma abbia un carattere eccezionale.

Propongo pertanto formalmente detta soppressione.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Il disegno di legge, che era semplice e chiaro, è stato complicato strada facendo. Comunque, per accelerarne l'approvazione definitiva, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 2, fermo restando il concetto, che è fondamento del disegno di legge stesso, delle 12 ore, conquista e privilegio dell'insegnamento della storia dell'arte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, che la Camera dei deputati non ha modificato:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)65^a SEDUTA (4 maggio 1956)

« Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia, fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale ».

L'articolo 2, ultimo del disegno di legge, è stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

Art. 2.

Le cattedre disponibili per effetto della presente legge saranno assegnate con un concorso per titoli ed esami riservato ai professori abilitati all'insegnamento specifico.

Metto ai voti la proposta di soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che, a seguito dalla avvenuta soppressione, resta formulato in un solo articolo.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.